REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/93 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, il tafia e l'arak originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (PTOM) (1993-1994)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'allegato V,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato V della decisione 91/482/CEE prevede che il rum, il tafia e l'arak siano ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario;

considerando che la Comunità fissa ogni anno fino al 31 dicembre 1995 i quantitativi che possono essere importati in esenzione dai dazi doganali; che detti quantitativi sono fissati per l'anno 1993 in base ai quantitativi annui più elevati importati dai paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili delle statistiche; per l'anno 1994 il volume del contingente sarà pari a quello dell'anno precedente aumentato di 1 740 hl di alcole puro;

considerando che, da un lato, in considerazione dei livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici e, dall'altro, in applicazione del metodo di calcolo in vigore dal 1° gennaio 1994, il volume del contingente tariffario annuo per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 sarebbe di 1 809,28 hl di alcole puro;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo a), dell'allegto V della decisione 91/482/CEE, è tuttavia indicato aumentare il volume del contingente in questione al livello di 15 000 hl di alcole puro;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle effettive importazioni; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che, in particolare, deve poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl di alcole puro)	Dazio contingentale
09.1621	2208 40 10 2208 40 90 2208 90 11 2208 90 19	Rum, tafia e arak	15 000	esenzione

(1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto oggetto del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal contingente, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richesti sono superiori al saldo disponibile del volume del contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BERGSTEIN